



COMUNE DI MONTESE

Provincia di Modena

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con deliberazione consiliare
nr. 17 del 11.03.2006

Testo integrato e coordinato con le modifiche apportate al testo originario con
deliberazione consiliare nr. 37 del 02.08.2013

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge e dello Statuto, l'attività contrattuale del Comune, per tutte le tipologie contrattuali consentite all'ente.
2. L'attività negoziale dell'ente si ispira ai seguenti principi:
 - a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
 - b) realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;
 - c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali, in funzione dell'interesse della collettività;
 - d) armonizzazione del principio dell'economicità con quello dell'obiettività delle scelte.

Art. 2

Finalità

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune, e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della comunità.
2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione, il Comune adotta idonei strumenti d'informazione, secondo i principi fissati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 3

Attività preliminare

1. Sulla base di piani e programmi predisposti dall'Amministrazione Comunale, sia per opere pubbliche che per altre tipologie contrattuali, prima di proporre la determinazione a contrattare, il Responsabile del Servizio procede alle necessarie indagini e ricerche per acquisire elementi sulla fattibilità dell'opera o l'eseguibilità delle altre prestazioni, e quant'altro può essere utile per stabilire i termini della gara e del contratto.

TITOLO II – PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 4

Determinazione a contrattare

1. La determinazione a contrattare precede necessariamente la procedura di scelta del contraente e la stipulazione del contratto.
2. La detta determinazione, in relazione a quanto dispone l'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267, deve obbligatoriamente indicare:
 - a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni, e le ragioni che ne sono alla base.
3. Competente ad assumere la determinazione a contrattare è il responsabile del provvedimento di spesa.

Art. 5

Casi di esclusione della determinazione a contrattare

1. Si prescinde dall'adozione della determinazione a contrattare, nei seguenti casi:
 - a) qualora si debba procedere a contratti di somministrazione ripetitivi nel tempo;
 - b) in casi di rinnovi di contratti alle stesse condizioni dei precedenti;
 - c) in presenza di eventi di straordinaria urgenza ed indifferibilità.
2. Nei casi predetti il Responsabile adotterà mera determinazione di impegno di spesa.

Art. 6

Commissione di gara

1. Ad ogni esperimento di gara, sia per pubblico incanto che mediante licitazione o trattativa privata il Responsabile del Servizio nomina una commissione di gara, così composta:
 - a) Responsabile del Servizio cui si riferisce la gara, in qualità di Presidente;
 - b) Responsabile dell'Area Amministrativa, quale componente di diritto, o dipendente dello stesso ufficio di più alto livello;
 - c) altro dipendente del servizio cui si riferisce la gara, o Segretario Comunale.
2. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, è tenuto a tutti gli effetti di legge alla redazione degli atti inerenti al funzionamento della Commissione, e provvede alla redazione del verbale di gara.
3. In caso di gare aventi ad oggetto prestazioni particolarmente complesse, il Responsabile del Servizio può nominare membri di Commissione esperti esterni.
4. Prima di procedere all'apertura delle buste, i componenti verificano la sussistenza di cause di incompatibilità.
5. I componenti della Commissione possono richiedere che vengano messe a verbale loro eventuali valutazioni di irregolarità, in mancanza delle quali si considerano assenzienti.
6. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei componenti, che risulta da apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.

Art. 7
Pubblicità – regime generale

1. Il regime della pubblicità degli atti concernenti la procedura contrattuale, è quello previsto dalla normativa nazionale e da quella comunitaria.
2. In particolare:
 - a) appalti di lavori pubblici: legge 11 febbraio 1994 nr. 109 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle relative norme regolamentari, approvate con D.P.R. 21 dicembre 1999 nr. 554;
 - b) appalti di forniture di beni: art. 5 del D.Lgs. 24 luglio 1992, nr. 358, come modificato dal D.Lgs. 24/11/98 nr. 402; - capo II D.P.R. 18 aprile 1994 nr. 573;
 - c) appalti di servizi: art. 8 del D.Lgs. 17 marzo 1995 nr. 157, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000 nr. 65; art. 11 del D.Lgs. 17 marzo 1995 nr. 158.
3. Ai fini del presente articolo e delle disposizioni soprarichiamate, per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione in termine di vendita in tutte le Regioni, e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più diffusi in termini di vendita nel relativo territorio, e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali, i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali, e che abbiano come formato l'impostazione grafica, e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.
4. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara, deve essere indicato il nome del responsabile del procedimento.
5. Ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000 nr. 340, tutti i bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati sul sito informatico dell'ente. A decorrere dal 1° luglio 2001 detta pubblicazione, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara d'importo inferiore a quello d'applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa d'origine comunitaria, e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.

Art. 8
Pubblicità – regime particolare

1. Per affidamenti aventi ad oggetto forniture e servizi dell'importo inferiore alla soglia comunitaria, e al di fuori dell'applicazione del regolamento sulle forniture in economia, l'Amministrazione comunque procede alla pubblicità necessaria, per portare a conoscenza del maggior numero d'interessati, l'esecuzione della gara nel seguente modo:
 - per importi fino ad € 200.000,00: albo pretorio – internet;
 - per affidamenti di importo superiore, si procede anche alla pubblicazione su un quotidiano.

Art. 9 Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene secondo le modalità previste dalla vigente legislazione statale e, se emanata, nelle specifiche materie di competenza della Regione, dalla legislazione regionale, come riportato nella determinazione a contrarre, così come descritto negli artt. seguenti.

2. BANDI DI GARA

Il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso, la trattativa privata, sono preceduti da bandi di gara, approvati e sottoscritti dai Responsabili di Area competenti per materia, in relazione all'oggetto del contratto, e formulati in modo tale da contenere gli elementi previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso i bandi, ovvero, nelle licitazioni e nelle trattative private, le lettere-invito devono indicare i criteri in base ai quali le offerte saranno valutate, specificando altresì il loro ordine d'importanza.

Se il bando fa riferimento ad un disciplinare di gara, ad un capitolato generale o speciale, di essi deve esserne data adeguata pubblicità, e devono essere specificate le modalità per accedere agli stessi.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'Amministrazione deve indicare nei bandi i requisiti minimi per la partecipazione alle gare, e può fare riferimenti ad elementi significativi del bilancio dell'impresa, alle caratteristiche degli appalti analoghi già eseguiti, e ad altri elementi da determinarsi in relazione al valore e/o oggetto dell'appalto.

I bandi e le lettere invito relativi a tutte le gare, devono prevedere – quale requisito essenziale per la partecipazione – il tassativo rispetto da parte del concorrente dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.

Alle gare possono partecipare anche imprese raggruppate o consorzi, in conformità alla normativa vigente.

I requisiti minimi richiesti a ciascun'impresa facente parte del raggruppamento, determinati in base alle caratteristiche dell'appalto, devono essere indicati nel bando.

4. DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI

I requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative, possono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'impresa nei casi e nelle forme previsti dalla legge. Ulteriori fatti, stati, qualità personali o altri dati rilevanti ai fini dell'ammissione a gare pubbliche, possono essere dimostrati mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio, nelle forme previste dalla medesima normativa.

Salva la facoltà per il Comune di verificare la veridicità dei requisiti e dei fatti dichiarati, e salve diverse disposizioni di legge, all'aggiudicatario può essere richiesta la presentazione della documentazione in originale o in copia autentica.

In caso di dichiarazione mendace resa dall'aggiudicatario l'Amministrazione annulla con atto motivato l'aggiudicazione, e aggiudica il contratto al concorrente che segue in graduatoria, rivalendosi contro il responsabile per il risarcimento dei danni che ne derivano, ferme restando le conseguenze penali della dichiarazione mendace.

Art. 10
Casi particolari di esclusione

1. È escluso comunque dalla contrattazione chi, avendo eseguito altra prestazione o fornitura a favore del Comune, si sia reso colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente documentata.

TITOLO III – TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Art. 11
Asta pubblica – pubblico incanto

1. Il pubblico incanto o asta pubblica si svolge nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nel bando di gara.
2. L'esclusione dalla gara può avvenire soltanto per mancanza dei requisiti stabiliti dal bando, ed è disposta dal Presidente della gara.

Art. 12
Metodo di gara

1. Il pubblico incanto si svolge normalmente con il metodo delle offerte segrete, secondo le modalità indicate nel bando.
2. Il Presidente della gara procede preliminarmente all'apertura delle buste contenenti i documenti e, quindi, per i concorrenti ammessi, all'apertura delle buste contenenti le offerte.
3. Sono ammesse, nel rispetto della legge e delle procedure previste dal bando, le modalità dell'estinzione di candela vergine e del pubblico banditore.

Art. 13
Aggiudicazione nel pubblico incanto

1. Del procedimento di gara viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente di gara, dai componenti della Commissione e, a richiesta, da eventuali presenti.
2. L'aggiudicazione, fatta salva la definitiva approvazione dell'organo competente, viene disposta a favore dell'offerta più conveniente, in relazione alle modalità stabilite nel bando.

Art. 14
Licitazione privata – licitazione privata semplificata

1. La licitazione privata si svolge nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nella lettera d'invito.
2. Alla licitazione possono partecipare soltanto i soggetti invitati dall'Amministrazione.

3. Per i lavori pubblici d'importo inferiore ad € 750.000,00, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la licitazione privata semplificata, di cui all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994 nr. 109, e successive modifiche.

4. Art. 15 Criteri d'aggiudicazione

1. Per i criteri d'aggiudicazione, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) per i lavori pubblici: art. 21 della legge 11 febbraio 1994 nr. 109, e artt. da 89 a 92 del D.P.R. nr. 554/1999;
 - b) per le forniture di beni: art. 16 del D.Lgs. 24 luglio 1992, nr. 358;
 - c) per i servizi: art. 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995 nr. 157, e nei settori esclusi, art. 24 del D.Lgs. 17 marzo 1995 nr. 158.
2. In tutti i casi in cui la licitazione privata si svolga con il metodo dell'offerta economica più vantaggiosa, le offerte vengono esaminate da una Commissione nominata secondo quanto disposto dall'articolo 6.

Art. 16 Soggetti ammessi alla gara

1. Alle licitazioni private, sono ammessi tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.
2. Le istanze sono esaminate dall'Amministrazione. Le esclusioni vanno disposte esclusivamente per mancanza dei requisiti, e comunicate agli interessati.

Art. 17 Inviti

1. Gli inviti alla licitazione privata, devono contenere gli elementi di cui alle seguenti disposizioni:
 - a) per gli appalti di lavori pubblici: allegato M) al D.P.R. nr. 554/1999;
 - b) per le forniture di beni: allegato 4-B al D.Lgs. 24 luglio 1992, come modificato dal D.Lgs. 24 novembre 1998 nr. 402;
 - c) per gli appalti di servizi: allegato 4-C al D.Lgs. 17 marzo 1995 nr. 157, e per i settori esclusi, allegato XII-B del D.Lgs. 17 marzo 1995 nr. 158.

Art. 18 Appalto concorso: adempimenti preliminari

1. Si procede alla scelta del contraente, previa determinazione a contrattare, con il sistema dell'appalto-concorso, allorché si richiede una prestazione le cui caratteristiche artistiche, tecniche e scientifiche, e le relative soluzioni, si ritiene debbano essere elaborate e proposte dal concorrente.
2. Ferma restando la facoltà, per l'Amministrazione, di predisporre preventivamente un progetto preliminare, saranno preventivamente stabilite norme di massima, o un capitolato-programma che consentano la chiara individuazione delle finalità che

l'Amministrazione intende perseguire, le speciali esigenze che s'intendano soddisfare attraverso la procedura, nonché i requisiti e le caratteristiche tecniche e funzionali di base che l'opera, i lavori e le forniture debbano possedere.

3. Per i lavori pubblici, l'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è eseguito, in seguito a motivata decisione, per speciali lavori, o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari, o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo e il prezzo.

Art. 19

Commissione giudicatrice per l'appalto-concorso

1. La valutazione delle offerte presentate per la gara mediante appalto-concorso è attribuita ad un'apposita Commissione aggiudicatrice.
2. Detta Commissione è nominata dal Responsabile del Servizio competente, conformemente a quanto previsto dallo Statuto, ed è composta: dal Responsabile del Servizio che la presiede, e da nr. 4 componenti di provata esperienza. Per i concorsi di progettazione, trova applicazione l'art. 26, comma 10, del D.Lgs. 17 marzo 1995 nr. 157.
3. In materia di lavori pubblici, la scelta dei componenti la Commissione giudicatrice, viene effettuata tra gli appartenenti alle categorie indicate nel comma 6 dell'art. 21 della citata legge nr. 109/94; la scelta avviene con le modalità previste dall'art. 92 del D.P.R. nr. 554/1999.
4. In materia d'incompatibilità a far parte della Commissione, si applicano le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 21, della legge 11 febbraio 1994 nr. 109; al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dichiarano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 nr. 15, e successive modificazioni, l'inesistenza delle cause d'incompatibilità.
5. In ogni altro caso, i componenti devono essere muniti di titoli culturali o professionali attinenti alla specifica scienza, arte o tecnica, oggetto dell'appalto.
6. Segretario della Commissione, con funzioni di verbalizzante, è un dipendente del Comune, designato dal Presidente.
7. La Commissione opera come collegio, perfetto in ogni fase e stato del procedimento.

Art. 20

Aggiudicazione nell'appalto-concorso

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi, variabili in relazione alla prestazione da fornire:
 - a) il prezzo;
 - b) il valore tecnico ed estetico delle prestazioni;
 - c) il tempo di esecuzione;
 - d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
 - e) ulteriori elementi, individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

2. Nel capitolato speciale d'appalto, o nel bando di gara, deve essere indicato l'ordine d'importanza degli elementi, di cui al comma 1, attraverso metodologie tali da consentire di individuare, con un unico parametro numerico finale, l'offerta più vantaggiosa.
3. La Commissione giudicatrice, al termine dei propri lavori, rassegna gli atti all'Amministrazione, proponendo l'offerta da considerare economicamente più vantaggiosa.
4. L'organo competente, valutata la regolarità del procedimento, aggiudica l'appalto al soggetto indicato dalla Commissione.
5. Qualora ritenga il procedimento viziato, ed i vizi relativi sanabili, l'organo competente provvede alla sua riforma, con lo stesso atto d'approvazione. In caso contrario, annulla il procedimento.
6. L'organo competente può rifiutare altresì l'aggiudicazione, qualora l'offerta proposta sia ritenuta troppo onerosa. Con lo stesso atto dispone per i successivi adempimenti.

Art. 21

Trattativa privata: definizione e ammissibilità

1. La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo. L'affidamento diretto deve essere, di norma, preceduto da confronto concorrenziale, da effettuarsi mediante gara informale tra almeno 5 ditte espressamente invitate o, eccezionalmente in casi d'urgenza, a seguito di ricerca di mercato, al fine di attestare la congruità della spesa.
2. Per i lavori pubblici, l'affidamento a trattativa privata è ammesso nei casi e con le modalità previsti nell'art. 24 della legge 11 febbraio 1994 nr. 109, come modificato dalla legge 18 novembre 1998 nr. 415.
3. E' in ogni caso ammessa la stipulazione del contratto a trattativa privata, nelle fattispecie previste dall'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924 nr. 827, nonché per lavori e forniture in economia dell'ente, secondo le modalità indicate nell'apposito regolamento.
4. Per la trattativa privata, trovano inoltre applicazione:
 - a) per i lavori pubblici: art. 78 del D.P.R. nr. 554/1999;
 - b) per le forniture di beni: l'art. 9 del D.Lgs. 24 luglio 1992, nr. 358, e successive modifiche;
 - c) per le forniture di servizi: l'art. 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995 nr. 157, e successive modifiche;
 - d) per le forniture di servizi nei settori esclusi: art. 13 del D.Lgs. 17 marzo 1995 nr. 158, e successive modifiche, per appalti d'importi disciplinati dalle singole richiamate disposizioni.
5. La lettera d'invito dovrà essere approvata con apposita determinazione a contrarre, a firma del Responsabile del Servizio interessato, che dovrà altresì motivare la scelta della trattativa.
6. Il committente valuta le offerte pervenute entro la data prescritta nella lettera d'invito, tutte contestualmente.
7. Il committente negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione d'appalti d'uguale importo, mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dall'impresa prescelta.

Art. 22
Valutazione delle offerte e aggiudicazione

1. Per gli affidamenti a trattativa privata, la valutazione delle offerte è affidata alla Commissione di gara, costituita come al precedente art. 6.
2. La valutazione delle offerte, dovrà tenere conto dei criteri autolimitativi stabiliti dall'Amministrazione con la determinazione a contrattare.
3. L'organo competente procederà all'aggiudicazione, dando atto delle ragioni della complessiva convenienza dell'offerta prescelta a seguito di trattativa privata.

Art. 23
Concessioni: tipologia

1. La scelta del contraente mediante la concessione, concerne, di norma, le seguenti ipotesi:
 - a) progettazione, costruzione e gestione;
 - b) affidamento dei servizi;
 - c) attività complessa, ricompresa in un numero diversificato di contratti.
2. Nell'assumere il provvedimento di concessione, l'Amministrazione individua e determina i poteri e le funzioni pubbliche trasferiti.

Art. 24
Organo competente

1. La scelta dell'Istituto della concessione, per quel che riguarda i pubblici servizi, appartiene al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del T.U. 18 agosto 2000 nr. 267.
2. Negli altri casi si fa riferimento alle norme generali, stabilite dalla legge e dal presente regolamento per determinazione a contrattare.

Art. 25
Commissione di gara

1. Per la composizione ed il funzionamento della Commissione, si applica la disciplina prevista dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 26
Scelta del concessionario

1. La scelta del soggetto cui affidare la concessione, avviene, di norma, con sistema di gara ad evidenza pubblica.
2. L'affidamento in concessione di progettazione, di costruzione e gestione di opere pubbliche, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità e le procedure previste dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1994 nr. 109, e dagli artt. da 89 a 92 del D.P.R. nr. 554/1999.

Art. 27
Disciplina di concessione

1. Unitamente all'atto di concessione, viene predisposto uno schema di contratto-concessione, sottoscritto dal concessionario, inteso a regolamentare le modalità di svolgimento della concessione, nonché gli obblighi cui il concessionario deve sottostare. Nei contratti-concessione, vengono definiti altresì i rapporti finanziari che intercorrono tra il Comune ed il concessionario, che sono di norma stabiliti nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) può essere stabilito che l'ente non corrisponda al concessionario alcun prezzo, oppure che l'ente paghi al concessionario un prezzo "una tantum", o annuale, per la durata dell'esercizio per il quale il contratto determina l'importo, che costituisce uno degli elementi base su cui si svolge la gara;
 - b) può essere stabilito che l'ente autorizzi il concessionario a devolvere a proprio beneficio i proventi dell'esercizio, la cui durata, in caso di concessioni senza oneri per l'ente, viene calcolata in modo da consentirgli la copertura delle spese di costruzione o d'esercizio, oltre ad un equo margine di profitto.

L'ente si riserva, in ogni caso, l'approvazione delle tariffe del pubblico servizio, che saranno praticate dal concessionario. Nel caso in cui l'ente corrisponda un prezzo una-tantum od annuale per la durata della concessione, il suo importo deve essere computato a riduzione degli oneri, dei quali il concessionario provvede alla copertura con le tariffe di liquidazione del pubblico servizio.

Art. 28
Trasformazione o annullamento del rapporto

1. Conformemente ai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in armonia con le norme che presiedono ai diversi Istituti, l'Amministrazione può procedere, per motivi di pubblico interesse, ad annullamento, revoca o modifica della concessione.

Art. 29
Concessioni particolari

1. In casi particolari, specificatamente previsti dalla legge, trovano applicazione le norme disciplinanti i diversi servizi.
2. In particolare, per quanto attiene la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, trovano applicazione gli specifici appositi regolamenti comunali, approvati ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 nr. 446.

Art. 30
Competenze per l'aggiudicazione

1. Provvede ad aggiudicare il contratto al privato contraente il Responsabile dell'Area interessata.
2. Nel provvedimento di aggiudicazione, dovranno essere contenuti i seguenti elementi:
 - a) gli estremi della determinazione a contrattare;

- b) le modalità seguite per la scelta del contraente;
- c) il soggetto aggiudicatario;
- d) il termine della successiva stipulazione contrattuale.

TITOLO IV – TIPOLOGIE CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 31

Concessione di costruzione e gestione

1. L'affidamento di lavori di rilevante complessità o importanza, può avvenire mediante la concessione di costruzione e gestione, con le modalità previste dalla legislazione vigente.
2. Nell'affidamento in concessione, l'Amministrazione trasferisce in capo al concessionario i poteri, gli oneri e gli adempimenti relativi all'esecuzione del contratto, che devono essere analiticamente e compiutamente previsti nel provvedimento che autorizza a contrattare, unitamente alle altre modalità di scelta del contraente e agli altri contenuti necessari del rapporto.
3. In ogni caso, alla scelta del contraente si perviene mediante procedura ad evidenza pubblica, di regola per mezzo di un appalto-concorso.

Art. 32

Concorso di idee

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di concorsi di progettazione, per opere od iniziative di particolare rilievo tecnico, scientifico e culturale, l'Amministrazione può avvalersi del concorso di idee.
2. Il concorso, al quale viene data adeguata pubblicità anche per mezzo di comunicazioni agli ordini e colleghi professionali, ed alle associazioni di categoria, può essere a libera partecipazione, oppure ad inviti.
3. Nel bando e nell'eventuale invito, deve essere indicato:
 - a) se al vincitore competerà un premio, e quale;
 - b) se ai partecipanti competerà un rimborso spese;
 - c) se il progetto o l'elaborato sarà acquistato dal Comune;
 - d) se il Comune intende riservarsi il diritto di esporre al pubblico i progetti o gli elaborati presentati, di pubblicarli, di utilizzarli per dibattiti o consultazioni.
4. Se il bando o l'invito non prevedono espressamente il contrario, i progetti e gli elaborati restano di proprietà dei concorrenti.
5. Per la valutazione dei progetti o degli elaborati si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'appalto concorso.

Art. 33
Convenzioni urbanistiche

1. Le convenzioni urbanistiche disciplinano gli interventi edificatori sul territorio, in esecuzione di quanto previsto dalla legge statale e regionale, e dagli strumenti urbanistici di cui è dotato il Comune.
2. Le convenzioni urbanistiche sono approvate con apposita deliberazione, sulla base di schemi predeterminati dall'Amministrazione.
3. La deliberazione deve indicare:
 - a) le finalità della convenzione;
 - b) la determinazione degli elementi di rilevanza urbanistica ed edilizia dell'intervento;
 - c) gli oneri e gli impegni assunti, ed ogni altro elemento essenziale in relazione alle caratteristiche della particolare convenzione.

Art. 34
Donazioni

1. La deliberazione con la quale il Comune accetta una donazione deve indicare:
 - a) la descrizione precisa del bene o dei beni oggetto della donazione, unitamente alla relativa valutazione economica;
 - b) le motivazioni per le quali la donazione viene accettata;
 - c) in caso di donazione modale, l'accettazione espressa e motivata del particolare onere o delle specifiche condizioni alle quali la donazione è subordinata.
2. Il Comune può donare un proprio bene esclusivamente a favore di una pubblica amministrazione.
3. La deliberazione con la quale viene disposta la donazione, deve indicare:
 - a) la descrizione di cui alla lettera a) del precedente comma;
 - b) le finalità di rilevanza pubblica che giustificano la donazione;
 - c) la previsione della retrocessione del bene al Comune, qualora vengano a cessare le finalità di interesse pubblico, di cui alla precedente lettera b).
4. Le donazioni sono stipulate con atto pubblico, salvo il caso di beni mobili di modico valore, intendendosi tali i beni il cui valore sia stimato al di sotto di € 1.000,00.

Art. 35
Convenzioni con le organizzazioni di volontariato

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, il Comune può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, iscritte nell'apposito registro regionale, ed operanti da almeno sei mesi, per lo svolgimento di attività nelle seguenti aree:
 - socio assistenziale;
 - protezione civile;
 - tutela e promozione dei diritti;
 - promozione della cultura ed educazione permanente;
 - tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
 - promozione dell'attività sportiva.

2. Lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma, non può essere in alcun modo retribuito, né dal Comune, né dai beneficiari.
3. E' ammissibile unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti e secondo i criteri stabiliti nella convenzione, salvo quanto stabilito nel vigente regolamento dei contributi.
4. Le convenzioni, oltre a quanto previsto nel precedente comma, devono contenere:
 - a) l'individuazione della tipologia di utenza, delle prestazioni da erogare, e delle modalità di erogazione;
 - b) il contenuto e le modalità di intervento dei volontari;
 - c) l'eventuale assegnazione in uso all'organizzazione di volontariato di attrezzature e di strutture;
 - d) la durata della convenzione;
 - e) il numero e l'elenco dei volontari, i titoli e le qualificazioni professionali degli stessi, nonché dell'eventuale personale dipendente, e degli eventuali collaboratori esterni necessari per l'espletamento dell'attività;
 - f) le modalità di coordinamento tra volontari e operatori dei servizi pubblici;
 - g) l'obbligo a carico dell'organizzazione stipulante, di copertura assicurativa a favore del personale dipendente e/o volontario, e per i danni eventualmente cagionati a terzi durante l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione;
 - h) le modalità di verifica delle prestazioni, e di controllo della loro qualità;
 - i) le modalità di risoluzione del rapporto.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo, sono stipulate in forma di scrittura privata.

TITOLO V – CONTRATTO

Art. 36

Stipulazione dei contratti: forma e contenuto

1. Il contratto è stipulato in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, dal Responsabile dell'Area competente, in relazione all'oggetto del contratto stesso.
2. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme:
 - per atto pubblico con intervento del Notaio;
 - per atto pubblico con intervento del Segretario Comunale;
 - a mezzo di scrittura privata autenticata;
 - a mezzo di scrittura privata.

Il Segretario Comunale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere, e quindi per rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, ove una parte contraente sia l'ente, ovvero per autenticare le scritture private, nonché per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell'interesse dell'ente.

Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge, che dispongano espressamente in modo diverso, i contratti possono essere stipulati nei seguenti modi:

- per importi inferiori ad € 20.658,28, iva esclusa, mediante atto di obbligazione, sottoscritto dall'offerente direttamente sulla determina di aggiudicazione;
- per importi oltre ad € 20.658,28, e fino ad € 77.468,53, iva esclusa, a mezzo di scrittura privata autenticata e registrata;
- per importi oltre € 77.468,53, iva esclusa, mediante atto in forma pubblica amministrativa, soggetto a registrazione.

Anche per importi inferiori al limite indicato al suddetto comma del presente articolo, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà dar luogo alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa, ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata, purché vi sia una motivazione adeguata.

In ogni caso, la forma pubblica dell'atto è sempre presente quale forma necessaria di contratto, da adottare a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica.

3. E' ammessa la stipulazione con scrittura privata, nei seguenti casi:
 - a) nei contratti di locazione;
 - b) nei contratti di concessione di loculi;
 - c) nei contratti di prestazione d'opera, anche intellettuale.
4. Il contratto contiene, per quanto non disciplinato dalla legge e dai regolamenti, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, con particolare riferimento a:
 - a) termini d'esecuzione e penali;
 - b) programma d'esecuzione;
 - c) contabilizzazione;
 - d) liquidazione dei corrispettivi;
 - e) controlli;
 - f) specifiche modalità e termini di collaudo;
 - g) modalità di soluzione delle controversie.
5. Per i lavori pubblici, il contratto è disciplinato dall'art. 45 del D.P.R. nr. 554/1999, e dal D.M. 19 aprile 2000 nr. 145, concernente il capitolato generale d'appalto.

Art. 37

Competenza a stipulare i contratti

1. La competenza a stipulare i contratti, conformemente a quanto previsto dall'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000 nr. 267, viene attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi cui siano state attribuite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del medesimo T.U. 18 agosto 2000 nr. 267, le funzioni dirigenziali.

Art. 38

Spese contrattuali

1. Tutte le spese contrattuali e quelle del contratto dipendenti e conseguenti, sono a carico del privato contraente, salvo quelle per le quali la legge non disponga diversamente.

2. Per contratti stipulati secondo gli usi commerciali e per quelli stipulati in forma di scrittura privata, saranno a carico del privato le sole spese di bollo e di copia amministrativa.

Art. 39 Gestione del contratto

1. L'originale del contratto è depositato presso l'ufficio contratti; viene trasmesso, in copia, all'ufficio proponente perché ne curi la gestione, nonché agli altri uffici e servizi comunque interessati.
2. Il Segretario Comunale provvede, ove occorre, all'iscrizione dello stesso nel repertorio dei contratti, alla registrazione, trascrizione e voltura.

Art. 40 Scadenza dei contratti

1. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, fino a 90 gg. prima, i Responsabili dei Servizi accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi.
2. E' facoltà dell'ente stipulare un nuovo contratto con il medesimo contraente qualora, entro tre mesi dalla scadenza del contratto, l'Amministrazione accerti la sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse per un eventuale rinnovo. Ove sia verificata la sussistenza di tali condizioni, ed in particolare la convenienza economica, l'Amministrazione comunica al contraente la volontà di procedere al rinnovo. Il rinnovo del contratto, è ammesso soltanto nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, può seguire soltanto a contratti conclusi attraverso procedure di gara, e la relativa facoltà deve essere prevista nel contratto originario. La durata massima complessiva del rinnovato rapporto contrattuale, non può essere superiore alla durata del contratto originario. Il contratto di rinnovo deve avere la stessa forma del contratto originario.
3. Il rinnovo è possibile un'unica volta, a seguito della scadenza originaria.

Art. 41 Cauzioni

1. La costituzione della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune, è disciplinata dalle norme del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 nr. 827, e dalla legge 10 giugno 1982 nr. 348.
2. I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore, non sono soggetti a cauzione.
3. Tutti i depositi cauzionali in numerario, dovranno essere costituiti mediante versamento nella tesoreria comunale.
4. Per le cauzioni costituite mediante polizze fideiussorie, nella tesoreria comunale dovrà essere custodito il titolo originale.
5. Per i lavori pubblici, trovano applicazione le disposizioni di legge specifiche per materia.

Art. 42
Svincolo cauzione

1. Lo svincolo della cauzione sarà disposto con provvedimento del Responsabile del Servizio.
2. La cauzione è svincolata previa constatazione dell'adempimento delle condizioni, e degli obblighi assunti col contratto cui la cauzione si riferisce, e previa definizione delle relative contabilità.
3. Per i lavori pubblici, la cauzione definitiva deve permanere fino alla data d'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data d'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 43
Subappalto

1. Il subappalto è disciplinato dalla normativa statale vigente.
2. L'autorizzazione al subappalto è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio, se il subappalto è ritenuto utile per la migliore esecuzione del contratto, ed il subappaltatore sia in possesso di tutti i requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Art. 44
Controllo e vigilanza

1. La regolarità delle prestazioni contrattuali è controllata e verificata dall'Amministrazione Comunale, tramite il competente servizio.
2. Il privato contraente ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni elemento necessario ad effettuare il controllo.
3. In caso di vizi occulti o differenze quantitative, va fatta immediata contestazione al privato contraente.

Art. 45
Penali

1. Facendo salva la possibilità di richiedere i danni ulteriori, possono essere previste nei contratti clausole penali per i ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi d'inadempimento contrattuale.
Può essere prevista una penale per inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e sicurezza nei confronti dei lavoratori.
L'ente applica la penale al caso concreto, di norma, escutendo la cauzione definitiva.
Potrà in ogni caso compensare i crediti derivanti dall'applicazione di penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'appaltatore medesimo.

Art. 46
Definizione delle controversie

1. In caso di controversie, ove non si raggiunga un accordo bonario con il privato contraente, la definizione è demandata alla competente Autorità Ordinaria.

Art. 47
Lavori, forniture e servizi in economia

1. I lavori, le forniture ed i servizi che per loro natura possono farsi in economia, sono disciplinati dal regolamento comunale dei lavori, forniture e servizi, approvato con atto nr. 5 del 15/01/2002.

Art. 48
Sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione può ricorrere a forme di sponsorizzazione in relazione ad attività sociali e culturali nelle sue varie forme, attività sportive, turistiche o di valorizzazione del patrimonio comunale, e dell'assetto urbano, o ad altre attività di rilevante interesse pubblico.
2. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell'Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di soggetti privati.
3. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni, non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.
4. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell'immagine ai fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.
5. Il contratto di sponsorizzazione è stipulato nella forma della scrittura privata.

Art. 49
Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi

1. Chiunque stipuli un contratto o presti comunque la propria attività a favore del Comune, è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare, nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive, conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e soci.
2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e d'ogni altro obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3. In caso di mancata regolarizzazione, il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari precedentemente in essere.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti della Pubblica Amministrazione.

Art. 51 Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 52 Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.

Art. 53 Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 54 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento, si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

INDICE

| | |
|--|---------|
| TITOLO I – PRINCIPI GENERALI | pag. 2 |
| ART. 1 – oggetto del regolamento | pag. 2 |
| ART. 2 – finalità | pag. 2 |
| ART. 3 – attività preliminare | pag. 2 |
| TITOLO II – procedura per la scelta del contraente | pag. 2 |
| ART. 4 – determinazione a contrattare | pag. 2 |
| ART. 5 – casi di esclusione della determinazione a contrattare | pag. 3 |
| ART. 6 – commissione di gara | pag. 3 |
| ART. 7 – pubblicità – regime generale | pag. 4 |
| ART. 8 – pubblicità – regime particolare | pag. 4 |
| ART. 9 – scelta del contraente | pag. 5 |
| ART. 10 – casi particolari di esclusione | pag. 6 |
| TITOLO III – TIPOLOGIE CONTRATTUALI | pag. 6 |
| ART. 11 – asta pubblica – pubblico incanto | pag. 6 |
| ART. 12 – metodo di gara | pag. 6 |
| ART. 13 – aggiudicazione nel pubblico incanto | pag. 6 |
| ART. 14 – licitazione privata – licitazione privata semplificata | pag. 6 |
| ART. 15 – criteri di aggiudicazione | pag. 7 |
| ART. 16 – soggetti ammessi alla gara | pag. 7 |
| ART. 17 – inviti | pag. 7 |
| ART. 18 – appalto concorso: adempimenti preliminari | pag. 7 |
| ART. 19 – commissione giudicatrice per l'appalto-concorso | pag. 8 |
| ART. 20 – aggiudicazione nell'appalto-concorso | pag. 8 |
| ART. 21 – trattativa privata: definizione e ammissibilità | pag. 9 |
| ART. 22 – valutazione delle offerte e aggiudicazione | pag. 10 |
| ART. 23 – concessioni: tipologia | pag. 10 |
| ART. 24 – organo competente | pag. 10 |
| ART. 25 – commissione di gara | pag. 10 |
| ART. 26 – scelta del concessionario | pag. 10 |
| ART. 27 – disciplina di concessione | pag. 11 |
| ART. 28 – trasformazione o annullamento del rapporto | pag. 11 |
| ART. 29 – concessioni particolari | pag. 11 |
| ART. 30 – competenze per l'aggiudicazione | pag. 11 |
| TITOLO IV – TIPOLOGIE CONTRATTUALI SPECIALI | pag. 12 |
| ART. 31 – concessione di costruzione e gestione | pag. 12 |
| ART. 32 – concorso di idee | pag. 12 |
| ART. 33 – convenzioni urbanistiche | pag. 13 |
| ART. 34 – donazioni | pag. 13 |
| ART. 35 – convenzioni con le organizzazioni di volontariato | pag. 13 |
| TITOLO V – CONTRATTO | pag. 14 |
| ART. 36 – stipulazione dei contratti: forma e contenuto | pag. 14 |
| ART. 37 – competenza a stipulare i contratti | pag. 15 |
| ART. 38 – spese contrattuali | pag. 15 |
| ART. 39 – gestione del contratto | pag. 16 |
| ART. 40 – scadenza dei contratti | pag. 16 |

| | |
|--|---------|
| ART. 41 – cauzioni | pag. 16 |
| ART. 42 – svincolo cauzione | pag. 17 |
| ART. 43 – subappalto | pag. 17 |
| ART. 44 – controllo e vigilanza | pag. 17 |
| ART. 45 – penali | pag. 17 |
| ART. 46 – definizione delle controversie | pag. 18 |
| ART. 47 – lavori, forniture e servizi in economia | pag. 18 |
| ART. 48 – sponsorizzazioni | pag. 18 |
| ART. 49 – osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi | pag. 18 |
| | |
| TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI | pag. 19 |
| ART. 50 – norme abrogate | pag. 19 |
| ART. 51 – pubblicità del regolamento e degli atti | pag. 19 |
| ART. 52 – tutela dei dati personali | pag. 19 |
| ART. 53 – entrata in vigore del regolamento | pag. 19 |
| ART. 54 – rinvio dinamico | pag. 19 |